

CONTRATTO DI INGRESSO ALLA UNITA' DI OFFERTA
RSA FONDAZIONE CASA DEL CIECO MONS. EDOARDO GILARDI ONLUS
CIVATE (LC)
(ai sensi della DGR 1185 del 20-12-2013)

Tra la Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS, con sede legale in via N. Sauro, 5, 23862 Civate (LC), C.F. 02340430152 P.IVA 02051000137 di seguito denominata "Ente gestore", rappresentata dal suo Direttore/procuratore DE CAPITANI ROBERTO, nato a LECCO (LC) il 27.03.1957 e residente a CIVATE (LC), Via Isella 9, C.F.: DCP RRT 57C27 E507E,

e il/la sig./ra

Cognome e nome

nato/a a il C.F.

residente a (.....)

in Via, n° ... di seguito denominato "Assistito"

ovvero il/la sig./ra

REFERENTE – AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – FAMILIARE - TUTORE (OBBLIGATORIO)

Cognome e nome

nato/a a il C.F.

residente a (.....)

in Via, n° ... tel.

Grado di parentela o carica pubblica ricoperta

(Se amministratore di sostegno citare i riferimenti del decreto del Giudice Tutelare ovvero luogo, data, n°).....

premesso che:

- l'Assistito, a seguito della domanda di ingresso a suo tempo presentata, aveva manifestato il desiderio di essere ricoverato in questa struttura e, terminato il necessario periodo di attesa per il rispetto delle priorità di ingresso da parte di altri assistiti presenti in lista di attesa e delle priorità previste dallo statuto dell'Ente gestore o definiti a livello locale, ora ha la possibilità di essere accolto;
- l'Assistito, avvisato della disponibilità di un posto letto accreditato e messo a contratto, ha accettato la collocazione proposta dall'Ente gestore, consapevole che la collocazione in questa o quella camera potrà essere variata per esigenze dell'Ente o per esigenze dell'Assistito stesso, previa verifica della fattibilità, della plausibilità e della tempistica che sono a discrezione esclusiva dell'Ente Gestore;
- l'Assistito è informato del fatto che Ente gestore ha conseguito l'autorizzazione definitiva al funzionamento, avendo terminato nel corso del 2009 l'adeguamento strutturale e normativo di tutti gli ambienti, per cui ogni ambiente rispetta i

- dettami stabiliti dalla normativa a quell'epoca e la struttura viene mantenuta a norma;
- nella fase preliminare all'ingresso l'Assistito e la sua famiglia sono stati informati sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi, sulla possibilità di accedere ad altre unità d'offerta accreditate in ragione dei bisogni personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri benefici, sulla possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità, della possibilità di accedere all'Ufficio di Relazioni con il Pubblico e all'Ufficio di Pubblica Tutela dell'ASL competente (ora ATS). Oltre a tali spiegazioni ha ricevuto copia della Carta dei Servizi con i relativi allegati ed è stato informato dell'obbligo normativo di sottoscrivere un contratto e che nulla è dovuto all'Ente in caso di mancato o ritardato ingresso;

Si stipula quanto segue:

Art. 1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto

Art. 2. Oggetto e durata del contratto

A fronte della documentazione sanitaria e sociale acquisita e della documentazione inerente la verifica della situazione economica del soggetto beneficiario, nonché delle informazioni fornite dai parenti e/o dall'ospite, l'ente gestore dichiara la disponibilità a prendere in carico dalla data di sottoscrizione del contratto l'assistito e ad erogare appropriate prestazioni in cambio dell'impegno da parte dell'assistito contraente al pagamento del retta. Il contratto si intende a tempo indeterminato, fatte salve le clausole che contemplano la possibilità di recesso o di risoluzione dello stesso, elencate negli articoli successivi o per cambiamenti della normativa, che potranno portare ad una nuova stesura e sottoscrizione del contratto.

Art. 3. Prestazioni a carico dell'Ente gestore e modalità di erogazione delle prestazioni/servizi.

Sono a carico dell'Ente Gestore: Vitto, Alloggio, Riscaldamento, Lavanderia (Escluso Lavasecco), Lenzuola, Federe, Coperte, Materassi, Assistenza Infermieristica con presenza nell'Ente sulle 24 ore, Prestazioni Fisioterapiche (ove richiesto dal medico), Assistenza per le attività quotidiane e Vigilanza Notturna, Animazione, eventuale fornitura di Pannoloni, Assistenza Medica e Farmaceutica di base, custodia beni (se richiesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1783-1786 del c.c.), la stipula e mantenimento di polizza assicurativa per Responsabilità Civile per coprire eventuali danni cagionati all'ospite, compresi anche i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia (tale polizza esonera la ASL - ora ATS - e non deve prevedere franchigie opponibili ai terzi danneggiati).

Sono inoltre a carico dell'Ente gestore: rispetto della privacy (riservatezza); rispetto dei protocolli assunti; rispetto di quanto dichiarato nella carta dei servizi; costituzione e tenuta della documentazione sanitaria e sociosanitaria; rilascio della certificazione delle rette ai fini fiscali nelle forme stabilite dagli Enti preposti; comunicazione al Comune di residenza dell'ingresso dell'assistito in RSA; presa in carico dell'Assistito in maniera

personalizzata e continuativa, coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione o dall'ASL (ora ATS); redazione del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) partecipato o condiviso con l'Assistito o gli aventi causa anche al fine di armonizzare le esigenze del servizio ed il rispetto delle abitudini dell'ospite; somministrazione alle scadenze prefissate dei questionari di soddisfazione degli utenti e dei famigliari siano essi predisposti dall'Ente o dalla ASL (ora ATS), con pubblicizzazione dei risultati; applicazione di un sistema di miglioramento della qualità; consegna di una valutazione globale, scritta del proprio stato di bisogno; favoreggiamento della presenza dei parenti e costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy; aggiornamento e distribuzione della carta dei servizi; tenuta di una contabilità analitica nei termini stabiliti dalla Regione; applicazione di un sistema di controllo di gestione con metodi di valutazione dei risultati; adozione del codice etico; obbligo di segnalazione al competente ufficio dell'ASL (ora ATS) sulle condizioni psicofisiche dell'Assistito qualora si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno, che andrà comunque richiesto da parte dell'ospite o parenti al Giudice Tutelare; rispetto di tutte quelle norme nazionali o regionali che in corso di contratto si applicheranno alle RSA (tali norme saranno inserite di diritto nel contratto anche in sostituzione di clausole difformi in esso presenti).

Art. 4 Prestazioni a carico dell'Assistito

Sono a carico dell'Assistito:

- € 200.00 una tantum per spese di presa in carico successive al ricovero;
- il pagamento della retta mensile di soggiorno stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestore per la sua condizione. L'Assistito è consapevole che utilizzando lo strumento Scheda di Osservazione Intermedia di Assistenza – SOSIA- viene inserito in una delle 8 classi di fragilità previste dalla Regione Lombardia. La Regione Lombardia ha deciso che questo sistema verrà sostituito dal sistema VAOR, validato scientificamente a livello nazionale, che “fa emergere in modo chiaro e completo, evidenziando anche le aree a rischio, i bisogni della persona consentendo la formulazione dei piani di assistenza individuali”. L'Assistito così classificato nella modalità di classificazione in uso, deve riconoscere all'Ente la retta giornaliera corrispondente al suo stato di fragilità, che viene definito almeno in modo approssimativo sulle indicazioni fornite al momento della presa in carico, come stabilito dalle norme Regionali. Per modificazioni della fragilità nel tempo (che siano assestate da almeno da 15 giorni) o a fronte della definizione più precisa dello stato di fragilità nei primi giorni di ricovero, o in seguito a rivalutazione dopo un evento acuto, anche la retta andrà adeguata alla nuova situazione. L'elenco delle rette giornaliere è quello in vigore nell'Ente di anno in anno, allegato alla Carta dei Servizi e trasmesso annualmente ai referenti per i pagamenti, oltre che pubblicato sul portale dell'Ente, www.casadelcieco.org. L'Assistito accetta fin d'ora le rette stabilite dall'Ente (in alternativa potrà risolvere il contratto se la permanenza risultasse per lui troppo onerosa). La retta, poiché supera in genere i 1000 euro, non può essere frazionata per essere pagata in contanti, bensì va versata nelle forme consentite dalle vigenti Leggi (bonifico bancario, assegno non trasferibile) entro il giorno 5 di ogni mese per il mese stesso (in questo modo l'Ente rinuncia a richiedere depositi o cauzioni);

- il necessario per Igiene Personale ed Asciugamani;
- tutte le spese personali non comprese nell'art.3 (in modo esemplificativo e non esaustivo: Lavasecco, Sigarette, Telefono, Spese Postali, Abbonamenti a Giornali o Quotidiani, Pratiche Odontoiatriche, Spese funebri, ecc...). Per tali voci non è possibile quantificare i costi a carico dell'ospite dipendendo questi dalla sua iniziativa;
- Caffè e bevande in genere oltre quelle già fornite ai pasti, Parrucchiere, Callista. Le tariffe per questi servizi, non gestite dall'Ente, sono esposte in loco e possono subire variazioni nel tempo. L'Ente si adopera a far sì che si tratti ove possibile di tariffe agevolate rispetto al mercato.
- Viaggi in Autoambulanza. L'Ente si adopera attraverso convenzioni a far sì che si tratti ove possibile di tariffe agevolate rispetto al mercato se si utilizzano gli Enti convenzionati.

Ai fini del pagamento della retta il giorno di ingresso viene conteggiato, mentre non viene conteggiato l'ultimo giorno. Nulla è dovuto finchè l'ospite non viene accolto.

L'Assistito si obbliga inoltre:

- a consegnare all'Ente in fotocopia i seguenti documenti: Carta d'identità, Codice Fiscale, Libretto sanitario ed esenzioni, riconoscimenti di invalidità, tutti i dati e la documentazione che verranno richiesti, ed in particolare i nominativi e indirizzi completi dei parenti, gli esiti di esami ematici e strumentali e delle visite specialistiche effettuate recentemente, altre notizie anagrafiche (n° figli maschi e femmine, stato civile, ecc...), altre notizie sulle abitudini di vita.
- a sottostare ad un periodo di prova di trenta giorni per verificare la compatibilità reciproca ed il possesso da parte dell'Assistito, delle caratteristiche e le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito, oltre alle effettive condizioni caratteriali e psichiche. Durante questo periodo ognuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di fornire spiegazioni. L'Ente si riserva ogni decisione circa eventuali dimissioni anche dopo un periodo di prova favorevole, per motivi che possono essere già citati nel regolamento o non contemplati in esso, la cui gravità è stabilita dall'Ente (tra i quali anche quello del mancato rispetto degli obblighi economici di cui all'art. 5, previa attivazione di rientro a domicilio in forma assistita da Comune ed ASL - ora ATS e ASST);
- a nulla opporre circa eventuali dimissioni disposte dalla Direzione dell'Ente, su motivata segnalazione del Medico di fiducia dell'Ente;
- a rispettare ed osservare il presente contratto e tutte le norme statutarie e regolamentari in vigore nell'Ente;
- ad accettare il trasferimento in altri reparti o camere qualora l'Ente ne ravvisi la necessità o vengano a mutare le sue condizioni psicofisiche;
- ad accettare il trasferimento presso le competenti strutture ospedaliere in caso di malattia acuta;
- ad accollarsi le spese per eventuali ricoveri in strutture diverse da quelle accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale o per pratiche odontoiatriche;
- a comunicare tempestivamente all'Ente gestore eventuali variazioni riguardanti le persone di riferimento o sostegno (es. amministratore di sostegno);

- a non tenere con sé somme di denaro o preziosi ma a depositarle presso l'amministrazione dell'Ente gestore pena la non responsabilità dello stesso in caso di furti, sparizioni, mancanze;
- a costituire un piccolo fondo presso l'Ente per le piccole spese personali (ad es. 50 - 100 euro) e a ricostituirlo in caso di azzeramento;
- a stabilire fin da subito chi sarà l'intestatario (o gli intestatari) delle fatture e fornire all'Ente tutti i dati per la fatturazione, in quanto le norme fiscali stabiliscono termini e modalità per scaricare fiscalmente le spese sanitarie sostenute per il ricovero in RSA;
- a rispettare e non danneggiare i beni di proprietà dell'Ente gestore, pena risarcimento dei danni;
- ad attenersi al regolamento interno dell'Ente allegato alla Carta dei Servizi.

Art. 5 Opportunità o vincoli per l'Assistito

L'Assistito potrà:

- ricevere visite di parenti, conoscenti, volontari, ministri del culto nel rispetto dei protocolli vigenti nell'Ente, negli orari previsti dalla Regione Lombardia, che attualmente sono libere dalle 8,00 alle 20,00 e regolamentate (vanno approvate dalla Direzione dell'Ente) dalle 20,00 alle 8,00. Questo non comporta il libero accesso degli stessi ai reparti e alle camere, anche per il rispetto degli altri ospiti assistiti e per non intralciare i lavoratori. Pertanto l'Assistito potrà incontrarsi nei luoghi a questo scopo riservati dall'Ente gestore, dopo che i visitatori si saranno annunciati.
- installare apparecchi radio - televisivi in camera solo dopo formale approvazione della Direzione dell'Ente e solo se questo non reca disturbo a compagni o vicini di camera. In caso di reiterato reclamo e nel caso di non risoluzione dei problemi (adozione di cuffie o variazioni orari o altro) l'ospite sarà tenuto a rimuovere l'apparecchio. Ogni prestazione TV a pagamento (es. Canone o abbonamenti vari) è a carico dell'Assistito.
- portare con sé oggetti anche di arredo (ad es. quadri, portafoto,...) a lui cari nel limite di quello che mantiene caratteristiche di sicurezza per l'Ente gestore. Pertanto ogni oggetto andrà sottoposto alla preventiva decisione da parte della Direzione dell'Ente.
- chiedere spiegazioni o informazioni in merito al suo ricovero ed al suo stato di salute riconoscendo però le diverse professionalità e responsabilità.
- uscire per una visita in famiglia o per una scampagnata, previa segnalazione alla Direzione dell'Ente facendo sottoscrivere apposita dichiarazione a chi lo preleva dalla RSA
- prenotare a sue spese periodi di vacanza tenendo presente quanto descritto all'art. 6.
- rivolgersi al difensore civico per far valere i suoi diritti.

L'Assistito non potrà:

- pretendere di essere l'unico e/o il primo ad essere assistito, nel rispetto degli altri Assistiti e della programmazione del reparto;
- captare tutte le attenzioni del personale impedendo a questo di svolgere il suo lavoro, trattenendolo troppo a lungo;

- intervenire sulle scelte sanitario/assistenziali di reparto in merito ad altri ospiti;
- lavare da sé indumenti e/o stenderli alle finestre o altrove;
- gestire in proprio i farmaci salvo deroga scritta del Medico Responsabile
- introdurre nell'Ente né usare apparecchi pericolosi (stufe elettriche, ferri da stiro, coperte termiche, fornelli elettrici o a gas);
- richiedere che vengano celebrati atti di culto diversi da quello cattolico all'interno dell'Ente, in forma pubblica.

Art. 6 Detrazioni dalla retta per assenze

Per qualsiasi tipo di assenza, all'ospite non verrà applicata nessuna detrazione, in quanto l'Ente mantiene il posto letto ed il personale necessario all'assistenza anche in caso di rientro immediato e non programmato.

In caso di assenza per periodi di ricovero ospedaliero la parte sanitaria Regionale non viene riconosciuta all'Ente.

In caso di vacanza o rientri in famiglia (solo se previsti nel PAI), la Regione Lombardia per assenze oltre i 10 giorni consecutivi e oltre i 20 annuali non riconosce più la quota sanitaria, con grave perdita per l'Ente, per cui l'Assistito con il presente si impegna a limitare le sue assenze (escluse quelle ospedaliere) entro il termine di 10 giorni. In caso contrario, sarà tenuto a rifondere all'Ente anche la parte non erogata dalla Regione.

Art. 7 Ipotesi di recesso

Il presente contratto è soggetto ad un periodo di prova di un mese, durante il quale ciascuna delle parti può recedere con effetto immediato e senza obbligo di motivazione, fatto salvo il pagamento da parte dell'ospite del periodo usufruito.

Se non avviene il recesso durante il periodo di prova, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, il contratto si intende prorogato e rimane valido fino a scadenza o finché una delle due parti non receda dallo stesso, in forma scritta, senza obbligo di motivazione, fatto salvo il pagamento da parte dell'ospite del periodo usufruito ed attivando quanto previsto nell'ultimo comma del successivo articolo 8.

Art. 8 Risoluzione del contratto

La risoluzione in via definitiva ed immediata, fatto salvo il pagamento da parte dell'Assistito del periodo usufruito, può avvenire nel caso che:

- l'Assistito sia dimesso per i motivi disciplinari o regolamentari specificati nell'art. 4;
- l'Assistito scelga liberamente di non rimanere nella struttura;
- l'Assistito venga a mancare;
- all'Ente venga revocata dalle autorità competenti l'autorizzazione al funzionamento, venga cioè meno la possibilità dell'Ente di poter funzionare e di far fronte ai suoi impegni.
- l'Assistito non abbia rispettato gli obblighi economici di cui all'art. 4, nemmeno dopo sollecito. La risoluzione del contratto da parte dell'Ente gestore ha effetto dal momento della decisione da parte del Consiglio di Amministrazione o del Legale Rappresentante e la dimissione può avvenire solo previa attivazione da parte dell'Ente gestore di rientro a domicilio in forma assistita da Comune ed ASL (ora ATS e ASST), se necessaria, ai sensi della DGR 1185 del 20-12-2013, fatto salvo il pagamento da parte dell'Assistito del periodo usufruito e degli interessi legali.

Art. 9 Dimissioni

Nel caso di dimissioni da parte dell'ospite nulla è dovuto se non per i giorni usufruiti, anche se le dimissioni avvengono senza preavviso. I sottoscrittori del presente contratto sono edotti del fatto che all'Ente serve un minimo di due-tre giorni per raccogliere tutto il materiale necessario per una dimissione completa. Infatti documenti come le lettere di dimissione, approntate dai sigg. medici nei giorni ed orari di loro presenza, oppure la raccolta della biancheria lavata e stirata, ecc..., se non programmati, non possono essere fatti istantaneamente. Pertanto i sottoscrittori del contratto si impegnano a ritornare nei giorni successivi alla dimissione per raccogliere quanto mancante, sollevando l'Ente da qualsiasi ricaduta (ivi compresa la mancata continuità assistenziale) dovuta a mancanza di documenti o effetti personali non pronti al momento della dimissione.

Art. 10 Variazioni della normativa

Nel caso la normativa in materia di contratto di ingresso in RSA dovesse mutare, le parti convengono già fin d'ora che il contratto verrà sostituito da un nuovo contratto che recepisca le variazioni normative.

Art. 11 Consenso informato al trattamento dei dati (L. 196/2003 e s.m.e.i.)

La legge prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Tale trattamento dovrà essere svolto secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dell'Assistito.

Il titolare dei dati è l'Ente. Responsabile dei dati è la Cooperativa Sociale a r.l. il Ponte, di Lecco che eroga l'assistenza. Incaricati sono le persone allo scopo nominate da parte del Titolare e del Responsabile.

I dati saranno trattati al solo scopo di "documentare parte della storia clinica dell'interessato attraverso la realizzazione di un sistema integrato delle informazioni sul suo stato di salute accessibile da parte del personale sanitario che lo ha in cura" e quindi valutare le condizioni attuali e future dell'assistito in funzione dell'ammissione e della permanenza in R.S.A ed **hanno natura obbligatoria**. Gli stessi dati dovranno essere forniti alla Regione Lombardia o alla ASL di Lecco C.so Carlo Alberto 120 tel. 482382-398-387 per gli obblighi di legge. Per far valere i Suoi diritti così come previsto dall'Art. 7 – 8 - 9 della Legge n°196/2003 *l'Assistito potrà rivolgersi alla Regione, alla ASL di Lecco o alla RSA.*

I dati vengono trattati sia sotto forma cartacea, sia informatizzata. Quest'ultima modalità permette di migliorare il processo di cura attraverso un accesso integrato di tali informazioni da parte del personale amministrativo, educativo, riabilitativo, assistenziale e sanitario coinvolto, nel rispetto delle norme di settore che prescrivono un approccio multidisciplinare dell'assistenza. Tale strumento informatico può essere consultato nella sua interezza da parte di tutto il personale sopra citato, che Le fornirà nel tempo e a vario titolo assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Se Lei lo riterrà, i Suoi dati potranno essere consultati anche da parte di professionisti/specialisti da Lei incaricati per cure particolari.

Il fatto che molte figure vengano a conoscenza del suo stato di salute non costituisce di per sé un pericolo di diffusione impropria dei suoi dati, infatti:

- il personale sanitario è tenuto al segreto professionale e l'altro personale al segreto di ufficio, pena pesanti sanzioni disciplinari, oltre ai rilievi penali eventuali;
- il personale che accede ai dati è autorizzato a farlo con specifiche lettere di incarico, per cui è consapevole della necessità di tutelare i suoi dati e di non diffonderli;

- il sistema informatico adotta tutte le sicurezze richieste perché persone non autorizzate non possano accedere ai dati se non in modo fraudolento, con tutte le conseguenze penali del caso;
- l'Ente ha adottato delle procedure che regolano la raccolta e tutela dei dati anche nei reparti, per cui è vietato ad estranei accedere ai locali dove sono disponibili i suoi dati;
- Lei stesso/a può esprimere il suo consenso/dissenso rispetto alla comunicazione dei dati sulla sua salute e segnalare le restrizioni o estensioni delle comunicazione di dare a terzi, ai sensi dell'art. 83 del Codice della Privacy (solo a Lei, anche ai suoi famigliari, ad altre persone che Lei indicherà): tali disposizioni Lei le può modificare quando crede, con una semplice segnalazione e l'apposizione di una firma a dimostrazione della sua volontà.
- le prescrizioni del Garante della privacy in tema di tutela dei dati sanitari hanno elencato diverse tutele da mettere in atto sui dati trattati. Finora sono stati normati anche per Legge o tramite Linee guida il Fascicolo Sanitario Elettronico (data base su piattaforma regionale), il Dossier sanitario (insieme di dati riferiti a ricoveri precedenti nella stessa struttura sanitaria anche per motivi ed in reparti differenti dall'attuale), ed infine la cartella clinica (strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche significative relative ad un paziente e ad un singolo episodio).

Le RSA non ricadono in nessuna di queste formulazioni, non essendo strutture sanitarie (la Regione Lombardia per le RSA ha sempre utilizzato terminologie e norme distinte dalla Sanità, non avendo cartelle cliniche (il nostro si chiama Fasas, ovvero fascicolo sanitario assistenziale) né dossier sanitari né aderendo a fascicoli elettronici su piattaforme Regionali.

Tuttavia condividendo lo spirito della tutela dei Suoi dati, rileviamo la necessità che l'interessato riceva una esauriente informativa su come i suoi dati vengono trattati, che possa esprimere la possibilità di oscurare i dati riferiti a fatti del passato, che possa avere conoscenza di quali figure hanno avuto accesso ai suoi dati in un determinato periodo, del fatto che può oscurare fatti del passato quando questi necessitano di tutela di riservatezza e dignità personale (sieropositività, uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope, di alcool, interruzione volontaria di gravidanza, parto in anonimato, atti di violenza sessuale o di pedofilia, ecc...) e non siano direttamente connessi alla attuale situazione di cura.

Per questo motivo abbiamo predisposto questa informativa all'interno del contratto e restiamo a Sua disposizione per ogni richiesta di chiarimenti.

L'Assistito, acquisite le informazioni di cui all'Art 13 della Legge 196/2003, e quelle di cui sopra:

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> <u>acconsente</u> | al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Ente gestore, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'Art. 23 della Legge citata, vale a dire i dati "idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale" |
| <input type="checkbox"/> <u>non acconsente</u> | |
| <input type="checkbox"/> desidera | conoscere chi ha o avrà accesso ai Suoi dati ed eventualmente di revocare il suo assenso o oscurare fatti del passato che possano venire a conoscenza della struttura, elencandoli esclusivamente al Medico Responsabile della struttura. |
| <input type="checkbox"/> non desidera | |

Art. 12 Consenso Informato relativo al passaggio al Medico della Struttura

Le disposizioni regionali vincolano l'erogazione delle tariffe sanitarie alle strutture alla assunzione del medico della struttura da parte dell'Assistito, al momento dell'entrata in Casa di Riposo (RSA).

Le R. S. A. ricevono la tariffa sanitaria per gli ospiti non autosufficienti e si impegnano a fornire adeguata assistenza infermieristica e riabilitativa, a secondo delle necessità; inoltre le Strutture erogano direttamente l'assistenza medica e farmaceutica e gli ausili per incontinenti. Quanto sopra comporta la cancellazione dagli elenchi del proprio medico di Medicina Generale.

Consapevole di queste esigenze, l'Assistito esprime il suo

- consenso al passaggio in cura da parte dei medici e sanitari dell'Ente gestore per tutto il periodo di ricovero ed alla tenuta da parte degli stessi della documentazione prevista dalla legge.
- dissenso alla cura da parte dei medici e sanitari dell'Ente gestore per tutto il periodo di ricovero ed alla tenuta da parte degli stessi della documentazione prevista dalla legge.

Comunica già fin d'ora che i dati riferiti al suo stato di salute potranno essere comunicati:

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> a lui solo |
| <input type="checkbox"/> anche ai suoi famigliari |
| <input type="checkbox"/> ad altri soggetti che in seguito indicherà |

Consapevole inoltre che per situazioni particolari legate alla tutela della sua integrità fisica, potrebbe rendersi necessaria l'applicazione di strumenti di protezione e tutela dell'ospite stesso, per i quali verrà proposta altra modulistica, o il ricovero in strutture ospedaliere per malattie in fase acuta. Inoltre non essendo infrequente che l'ospite stesso, per sua abitudine o per sentirsi sicuro, richieda l'utilizzo delle spondine al letto.

Su questi temi, l'assistito/ospite esprime già fin d'ora:

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Richiede egli stesso per sua sicurezza all'applicazione di: | <input type="checkbox"/> Una spondina al letto |
| | <input type="checkbox"/> Due spondine al letto |
| <input type="checkbox"/> Non richiede tali sicurezze | |

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <u>Esprime il suo consenso</u> | ai ricoveri / accertamenti necessari per la sua salute |
| <input type="checkbox"/> <u>Esprime Il suo dissenso</u> | |

Dichiara inoltre di:

| | |
|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <u>avere</u> | redatto un testamento biologico |
| <input type="checkbox"/> <u>non avere</u> | |

Art.13 – Utilizzo delle immagini (foto/video)

L'Ospite / Referente

- autorizza
- non autorizza il personale della RSA a fotografarlo o riprenderlo con telecamera durante il periodo di ospitalità e a diffondere pubblicamente l'immagine durante manifestazioni o attività di animazione. E' comunque vietato l'uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Art. 14 Divieto di cessione

Il contratto non può essere ceduto dalle parti, salvo consenso scritto delle stesse parti.

Art. 15 Clausole in materia di contenzioso

In caso di controversie che dovessero insorgere sulla interpretazione del presente Contratto, è competente il Foro di Lecco.

Letto, confermato e sottoscritto

Civate, li

Per l'Ente gestore

L'assistito

.....

.....

Il referente

.....

Per accettazione espressa ex art. 1341 e 1342 c.c. dei seguenti articoli:

Art. 4 (prestazioni a carico dell'Assistito); Art. 5 (Opportunità o vincoli per l'Assistito); Art. 6. (Detrazioni dalla retta per assenze); Art. 8. (Risoluzione del contratto); Art. 9 (Dimissioni).

L'assistito

Il referente

.....

.....

Comunicazioni circa l'intestatario o gli intestatari delle fatture

Cognome e nome

nato/a a il C.F.

residente a (.....)

in Via, n° ... Quota mensile _____

Cognome e nome

nato/a a il C.F.

residente a (.....)

in Via, n° ... Quota mensile _____